



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 40/2014

Napoli 17 Novembre 2014 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Ottobre 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Ottobre 2014 è pari a **1,320028** e l'indice Istat è **107,20**.

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE FRA LE PARTI REDATTO PRESSO L'APPOSITA COMMISSIONE DELLA D.T.L. NON E' OPPOINIBILE ALL'INPS.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 23799 DEL 7 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23799 del 7 novembre 2014**, ha (ri)statuito che **il verbale di conciliazione fra datore di lavoro ed il lavoratore, dinanzi alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, non è opponibile all'INPS.**

Nel caso in disamina funzionari ispettivi dell'Istituto di Previdenza redigevano un verbale di recupero contributivo a seguito della riqualificazione di alcuni rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. **Successivamente a tale atto di accertamento, il datore di lavoro ed i dipendenti interessati raggiungevano apposito accordo, dinanzi la Commissione Territoriale**

del lavoro, evidenziando esplicitamente nello stesso che l'intercorso rapporto di lavoro si era svolto con orario di lavoro a tempo parziale. In forza di tale accordo il datore adiva la Magistratura chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento emesso dall'INPS.

Soccombente in entrambi i gradi di merito il debitore ricorreva in Cassazione. Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno evidenziato che **il verbale di conciliazione, redatto innanzi alla competente Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro, dal datore di lavoro ed i propri lavoratori, esplica i suoi effetti esclusivamente fra le parti essendo il terzo (nel caso di specie l'INPS) del tutto estraneo all'accordo**.

Pertanto, atteso che nel caso di specie l'Istituto di previdenza era del tutto estraneo all'avvenuto accordo fra le parti, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la **condanna del datore al pagamento degli importi contributivi e dei relativi oneri accessori**, conseguenti la **conversione dei contratti di lavoro da part-time a full-time**.

LA CONDANNA IN SEDE PENALE DEL DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI VERSARE LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE E' LEGITTIMA ANCHE IN ASSENZA DI PREVENTIVA DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DELL'ISTITUTO SE VIENE DIMOSTRATO CHE IL DEBITORE ERA UGUALMENTE A CONOSCENZA DELLA FACOLTA' DI FRUIRE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 46169 DEL 10 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 46169 del 10 novembre 2014**, ha statuito che **la condanna penale del datore di lavoro, che omette di versare all'INPS le quote contributive trattenute ai propri dipendenti, è legittima anche in assenza di preventiva intimazione ad adempiere al versamento entro 90 giorni – ex art. 2 c. 1bis della L. 638/83 – se viene dimostrato che il debitore era comunque a perfetta conoscenza di tale causa di non punibilità**.

Nel caso *de quo*, un datore di lavoro riceveva un verbale di accertamento INPS inerente, fra l'altro, il **mancato versamento delle trattenute previdenziali a carico del lavoratore**.

Successivamente, il competente Tribunale, in forza di tale verbale, condannava lo stesso datore alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 900,00# di multa per il **reato – ex art. 2 c. 1 L. 638/83 – di omesso versamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.**

Soccombente anche in appello, il datore di lavoro ricorreva in Cassazione sostenendo di **non essere stato informato della possibilità di fruire della causa di non punibilità attraverso il pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla richiesta.**

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nel confermare integralmente il deliberato dei gradi di merito, hanno evidenziato che **la norma di riferimento** (*id*: L. 638/83) **non prescrive una forma ad hoc attraverso la quale deve essere fornita l'informativa inerente la causa di non punibilità.** **Conseguentemente, essendo tale forma del tutto libera, il datore di lavoro, che venga comunque a conoscenza di tale facoltà, anche, ad esempio, attraverso il decreto di citazione in giudizio, non può opporre all'Istituto la mancata ricezione di una esplicita ed analitica diffida in tal senso.**

Pertanto, atteso che, **nel corso dei procedimenti di merito era emerso incontrovertibilmente che il datore di lavoro aveva avuto piena conoscenza della causa di non punibilità applicabile attraverso il pagamento delle somme dovute entro 90 giorni,** i Giudici di legittimità ne hanno confermato la condanna penale a sei mesi di reclusione ed alla multa di euro #900,00#.

IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE NON E' SUFFICIENTE A VINCERE L'ELUSIONE FISCALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - ORDINANZA N. 24027 DELL'11 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 24027 dell'11 novembre 2014**, ha statuito il principio in base al quale ***costituisce un'ipotesi di elusione il cambio di ragione sociale al solo fine di ottenere un risparmio di imposta.***

Con la decisione *de qua*, gli Ermellini hanno avallato le statuizioni dei Giudici di Merito che avevano ritenuto legittimo un accertamento IRPEF notificato al socio

di una SNC che, al solo fine di ottenere il **beneficio del *bonus fiscale* di cui all'articolo 4 della Legge 383/2001** (*id*: esclusione dalla tassazione del 50% del reddito d'impresa di un importo pari agli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque esercizi precedenti), **aveva acquistato l'intero capitale di una SNC**, congiuntamente ad altro soggetto (la cui posizione è stata definita tramite accordo ex articolo 39 Legge 98/2011) **e modificato poi, la ragione sociale e l'oggetto della società per poter fruire delle agevolazioni della Legge 383/2001.**

L'intera operazione è stata ritenuta elusiva dalla S.C. e come tale inopponibile ex art. 37- *bis* del D.lgs 600/1973 all'Amministrazione Finanziaria.

I TERMINI PER L'ACCERTAMENTO NON INCIDONO SUL DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI RICORRERE CONTRO IL SILENZIO RIFIUTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AD UN'ISTANZA DI RIMBORSO DI UN CREDITO IRPEF.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 23506 DEL 4 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 23506 del 4 novembre 2014**, ha stabilito che il contribuente può presentare ricorso contro il silenzio rifiuto relativo all'istanza di rimborso del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi anche prima dello scadere dei termini di accertamento, ossia prima dei 4 anni dalla presentazione della stessa.

IL FATTO

Un contribuente presentava la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006, Unico 2007, **evidenziando un credito Irpef richiesto a rimborso**. In data 24/6/2008, provvedeva a sollecitare il rimborso e, venutosi a formare il silenzio rifiuto dei 90 giorni, presentava ricorso in Commissione Tributaria.

Il ricorso ed il successivo appello venivano però rigettati dai Giudici di merito, **sull'assunto che, nell'ordinamento tributario italiano non sarebbe ammessa la possibilità di formulare ricorso anteriormente allo scadere del termine concesso all'Erario per accertare i redditi dichiarati di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.**

Da qui il ricorso per Cassazione da parte del contribuente.

Ebbene, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua*, **hanno riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dal contribuente**, evidenziando che **né il**

termine di cui all'articolo 36 bis, né quello di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, escludono che il contribuente, che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione, possa ricorrere avverso il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. E ciò ancor più nel caso di specie, in cui il contribuente aveva, con successiva raccomandata, sollecitato la liquidazione già richiesta.

In particolare, **i Giudici del Palazzaccio** hanno ricordato come da costante giurisprudenza di legittimità sia stato già affermato che ***il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale*** (cfr. SS.UU. 2687/2007), per cui deve conseguentemente affermarsi che il termine di cui all'art. 43 del Dpr 600/73 non incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi.

IN MATERIA DI ACCERTAMENTO IVA IL RICORSO AL METODO INDUTTIVO E' AMMISSIBILE ANCHE IN PRESENZA DI UNA CONTABILITA' FORMALMENTE REGOLARE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 23551 DEL 5 NOVEMBRE 2014

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 23551 del 5 novembre 2014**, ha confermato che **il ricorso al metodo induttivo è ammissibile** anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che autorizza l'accertamento **anche in base ad "altri documenti" o ad "altre scritture contabili"**, oppure facendo ricorso ad **"altri dati e notizie"**, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze, ovvero anche **all'esito dell'acquisizione di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.**

Nella fattispecie in esame, a seguito di una vasta operazione di verifica, effettuata dalla Guardia di Finanza, si accertava che **una società commerciale aveva posto in essere** evasioni di imposta per cifre

ingentissime ponendo in essere **acquisti di merce** e prestazioni di servizi infragruppo, **operati da società totalmente prive di strutture aziendali** ed in totale assenza di un effettivo spostamento di beni o del pagamento di corrispettivi.

Soccombente in entrambi i gradi di merito, la società ricorreva per cassazione lamentando che **l'Ufficio non aveva comprovato**, in giudizio, **la fondatezza del ricorso all'accertamento induttivo**, giacché le operazioni in contestazione sarebbero state del tutto regolari dal punto di vista contabile; **le fatture relative agli acquisiti sarebbero state regolarmente registrate e dichiarate**, al pari della fatture relative alle operazioni attive, ed inoltre la dichiarazione annuale sarebbe stata regolarmente presentata.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso** ed osservato, in via preliminare, che, **in materia di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.**

Nel caso concreto, il Giudice di Appello aveva, difatti, accertato che **le operazioni poste in essere**, pur essendo regolarmene registrate, **avevano il solo fine di creare crediti IVA fittizi** a favore di altre società, onde consentire alle stesse di porre in essere un'**evasione fiscale mediante indebite detrazioni di imposta** ed ingiustificati rimborsi.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.